**N. 04758/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 07689/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7689 del 2012, proposto dal Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2.;

*contro*

Società Cat in As di Basile Giovanni & C., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 696/2012, resa tra le parti, concernente divieto attività di rimessa veicoli a cielo aperto.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Cat in As di Basile Giovanni & C.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati G. De Candia e F. Bruno;

Rilevato che il T.A.R. competente ha fissato per l’udienza dell’11 aprile del 2013 la trattazione della causa nel merito;

Ritenuto che in tale sede le problematiche sollevate dal Comune appellante potranno trovare la loro necessaria, approfondita valutazione;

Considerato che, nelle more, l’assetto determinato dal provvedimento appellato a salvaguardia dell’attività d’impresa della ricorrente non pare cagionare sensibili pregiudizi per l’interesse pubblico, alla luce del fatto che lo stato dei luoghi non verrebbe alterato, e che l’area in questione viene da tempo utilizzata agli stessi fini di parcheggio pubblico (anche, in passato, con il concorso della volontà del medesimo Comune);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7689/2012).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)